



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE
E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza alimentare

Ex Ufficio 2

Direzione Generale della Salute animale

Ex Uffici 1 e 8

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

0008861-04/03/2025-DGISAN-MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE

E p.c

Associazione categoria settore avicoli

Associazione categoria settore delle carni

ASSOUOVA
assouova@tin.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

ASSALZOO
assalzo@assalzo.it
assalzo@pcert.it

AIPA
info@aipaonline.it

ASSOGRASSI
assograssi@tin.it

Oggetto. Influenza Aviare. Restrizioni temporanee alle esportazioni di carne di pollame e prodotti avicoli verso la Federazione russa.

Si informa che con nota n° FS.ARe-7/6435-1 del 20 febbraio 2025, pervenutaci per il tramite della nostra Ambasciata a Mosca, le competenti Autorità russe (Rosselkhozrazor) a causa del peggioramento della situazione epidemiologica relativa ai numerosi focolai di Influenza Aviare ad alta patogenicità verificatisi nel territorio italiano hanno introdotto, a partire dal 20 febbraio u.s., delle nuove limitazioni temporanee all'esportazione verso la Federazione russa di prodotti avicoli provenienti dalla regione Piemonte.

A tal proposito, il provvedimento restrittivo della Parte russa si applica ai seguenti prodotti:

- Uccelli vivi e uova da incubazione;

- Carni di pollame;
- Prodotti finiti a base di carne di pollame;
- tutti i tipi di produzione avicola contenente prodotti della lavorazione del pollame, ad eccezione dei prodotti sottoposti ad un trattamento che garantisca la distruzione del virus dell'Influenza Aviaria, conformemente alle disposizioni del Codice degli Animali Terrestri dell'OIE;
- mangimi ed additivi per mangimi destinati ad uccelli (ad eccezione di mangimi e additivi per mangimi sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 10.4.2 e 10.4.19 del Codice sanitario degli Animali Terrestri dell'OIE);
- attrezzature impiegate per la contenzione, la macellazione o sezionamento del pollame.

Inoltre, tali restrizioni sono applicate anche al transito di uccelli vivi dall'anzidetta Regione sul territorio della Federazione russa.


Pertanto, nei pertinenti certificati veterinari per l'esportazione di detti prodotti dall'Italia al punto relativo allo status favorevole in materia di influenza aviaria deve essere apposta la nuova seguente frase:

"eccetto dalle Regioni italiane Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Lombardia"

Tale dicitura, nel certificato cartaceo, potrà essere inserita sia a mano che stampata e dovrà essere autenticata dalla firma e timbro del veterinario ufficiale che certifica.

Nell'invitare codesti Assessorati a voler cortesemente informare di quanto sopra i Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti, nonché gli Enti e gli operatori commerciali interessati, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE DGISA
Dr. Ugo Della Marta



IL DIRETTORE GENERALE DGSA
Dr. Giovanni Filippini



Referenti:

Dr.ssa Alessia Garofano, a.garofano@sanita.it
Dr Nicola Santini, n.santini@sanita.it

Dr.ssa Benedetta Cappelletti, b.cappelletti@sanita.it
Dr.ssa Laura Contu, l.contu@sanita.it